



195 1/5

Prefettura di Catania
Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n. 34/Area 2^

15 Aprile 2004

VIA FAX URGENTE

Al Presidente della Corte di Appello

CATANIA

Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni della Provincia

LORO SEDI

Ai Commissari Straordinari dei Comuni di

ACICASTELLO
ACIREALE
SCORDIA

Alla Commissione Straordinaria del Comune di

S.GIOVANNI LA PUNTA

Ai Sigg.ri Segretari Generali e Comunali dei Comuni della
Provincia

LORO SEDI

Ai Sigg.ri Presidente delle Commissioni e Sottocommissioni
Elettorali Circondariali

SEDE

(PROVVEDUTO)

Ai Sigg.ri Segretari dei Partiti e Movimenti Politici
(VEDI ELENCO ALLEGATO)

OGGETTO: Legge 8 aprile 2004, n.90, recante "norme in materia di elezione dei membri del Parlamento Europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004".

Per opportuna conoscenza si trasmette copia - stralcio della circolare del Ministero dell'Interno del 14 aprile, relativa all'oggetto.

Si prega di volere fornire un cortese cenno di assicurazione al FAX NR. 095/257575.

IL DIRIGENTE DELL'AREA FUNZIONALE 2^

AM/Sanf



Ministero
Interno

Posta Elettronica

2

195 2/3

14. APR. 2004

PROT. N°

data ed ora invio 14/04/2004 14.52.01
data ed ora di arrivo 14/04/2004 14.54.16

IDENTIFICATIVO MESSAGGIO: 20040400003577RM1 INVIATO DA: ROMA UFF. TELEGRAFO
MIN.INTERNO01

OMISSIS

CIRCOLARE MIAITSE NUMERO 18/2004 - PROTOCOLLO 200401550 FASCICOLO
15600/902 - DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI.

OGGETTO: LEGGE 8 APRILE 2004, N. 90, RECANTE "NORME IN MATERIA DI ELEZIONE
DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO E ALTRE DISPOSIZIONI
INERENTI AD ELEZIONI DA SVOLGERSI NELL'ANNO 2004".

025022

LA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - SERIE GENERALE
N. 84 IN DATA 9 APRILE 2004, PUBBLICA LA LEGGE 8 APRILE 2004, N. 90, RECANTE
"NORME IN MATERIA DI ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO E
ALTRE DISPOSIZIONI INERENTI AD ELEZIONI DA SVOLGERSI NELL'ANNO 2004".
TALE LEGGE DISCIPLINA IN VIA TRANSITORIA L'ACCORPAMENTO DELLE
CONSULTAZIONI REGIONALI ED AMMINISTRATIVE, ANCHE SE REGOLAMENTATE
DA NORME REGIONALI, CON LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO
EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA, INTRODUCENDO, AL CONTEMPO, ALCUNE
MODIFICHE AL SISTEMA ELETTORALE NAZIONALE PREVISTO PER LE

CONSULTAZIONI EUROPEE DALLA CITATA LEGGE N. 18 DEL 1979. CON L'ARTICOLO 1, COMMA 1, DELLA SUDETTA LEGGE VENGONO INTEGRATE LE PREESISTENTI IPOTESI DI INCOMPATIBILITA' TRA LA CARICA DI PARLAMENTARE EUROPEO ED AMMINISTRATORE REGIONALE, INTRODUCENDO - IN ATTUAZIONE DI QUANTO GIA' DISPOSTO DALL'ARTICOLO 122 SECONDO COMMA DELLA COSTITUZIONE, COME MODIFICATO DALLA LEGGE COSTITUZIONALE 22 NOVEMBRE 1999 N. 1 - L'INCOMPATIBILITA' CON LA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE; SI PREVEDONO INOLTRE DUE NUOVE FATTISPECIE DI INCOMPATIBILITA' PER I PARLAMENTARI EUROPEI, RELATIVE AI PRESIDENTI DI PROVINCIA E AI SINDACI DI COMUNE CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI, FATTE SALVE LE IPOTESI DI DEROGA IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE ESPRESSAMENTE PREVISTE DAL SUCCESSIVO COMMA 2.

TALI NUOVE INCOMPATIBILITA' INTRODOTTE DALL'ARTICOLO 1 HANNO EFFICACIA, COME CHIARITO DAL SUCCESSIVO ARTICOLO 2, A DECORRERE DALLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 2004.

CON L'ARTICOLO 3, INOLTRE, SI PREVEDONO NORME ATTUATIVE DEL NUOVO DISPOSTO DELL'ARTICOLO 51, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, COME MODIFICATO DALLA LEGGE COSTITUZIONALE 30 MAGGIO 2003, N. 1, INTRODUCENDO MISURE SPECIFICHE, PUR TEMPORANEE, TALI DA AVVIARE MECCANISMI DI RIEQUILIBRIO DELLA RAPPRESENTANZA DEI DUE SESSI TRA I MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA.

IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLA PROPORZIONE MASSIMA DEI DUE TERZI DEI CANDIDATI DEL MEDESIMO SESSO, DI CUI AL COMMA 1, E' PREVISTA DAL SUCCESSIVO COMMA 2 LA SANZIONE DELLA RIDUZIONE DEL RIMBORSO PER LE SPESE ELETTORALI; VICEVERSA, QUALORA UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE NON CONTENGA CANDIDATI DI ENTRAMBI I SESSI, SARA' DICHIARATA INAMMISSIBILE DALL'UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE IN SEDE DI DECISIONE SULLA REGOLARITA' DELLE LISTE PRESENTATE.

AL FINE DI ADEGUARE LA DISCIPLINA VIGENTE PER L'ESONERO DELLE SOTTOSCRIZIONI ALLE INTERVENUTE MODIFICHE NEL SISTEMA ELETTORALE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI (CON IL COLLEGAMENTO TRA CANDIDATI UNINOMINALI A LISTE PRESENTI IN QUOTA PROPORZIONALE), L'ARTICOLO 4 PREVEDE L'AMMISSIONE A DETTO ESONERO PER I PARTITI O GRUPPI POLITICI CHE, IN OCCASIONE DELLE ULTIME ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, ABBIANO PRESENTATO LISTE PROPORZIONALI COLLEGATE AD UN CANDIDATO RISULTATO ELETTO IN UN COLLEGIO UNINOMINALE, ANCHE SE AVENTE DIVERSO CONTRASSEGNO. L'ARTICOLO 5, COMMA 1, LETTERA A), PROVVEDE AD ELIMINARE LA DIFFERENZIAZIONE ATTUALMENTE VIGENTE IN TERMINI DI NUMERO DI PREFERENZE ESPRIMIBILI, STABILENDO PER TUTTE LE CIRCOSCRIZIONI LA FACOLTA' PER GLI ELETTORI DI INDICARE SULLA SCHEDA FINO AD UN MASSIMO DI TRE PREFERENZE.

IN LINEA CON QUANTO DISPOSTO DALLA LEGGE 27 MARZO 2004, N. 78 - GIA' ILLUSTRATA CON CIRCOLARE MIATSE N. 14 DEL 31 MARZO SCORSO - LA SUCCESSIVA LETTERA B) DEL SOPRACITATO ARTICOLO 5, COMMA 1, AL SOLO FINE DI MODIFICARE ANCHE SULLA SCHEDA DI VOTAZIONE LA DIZIONE "RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO" CON "MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA" SOSTITUISCE LE TABELLE B E C ALLEGATE ALLA LEGGE N. 18/79, GIA' MODIFICATE DALLE TABELLE B E C ALLEGATE ALLA LEGGE 9 APRILE 1984, N. 61, INTRODUCENDO UN NUOVO MODELLO DI SCHEDA, PER OGNI ALTRO VERSO ANALOGO AL PRECEDENTE. ALLA LUCE DELLA SUDETTA ELEVAZIONE DEL NUMERO DELLE PREFERENZE, LE SCHEDE DI TUTTE LE CIRCOSCRIZIONI RIPORTERANNO TRE RIGHE STAMPATE ACCANTO A CIASCUN SIMBOLO.

PERALTRO, AL FINE DI CONTENERE LE SPESE RELATIVE AI PROCEDIMENTI ELETTORALI, L'ARTICOLO 6 PREVEDE UNA DISCIPLINA TRANSITORIA PER LO SVOLGIMENTO ABBINATO DELLE ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE DEL 2004.

AL RIGUARDO, DEVE RAPPRESENTARSI PRELIMINARMENTE CHE NON RISULTA PIU' IMMEDIATAMENTE APPLICABILE QUANTO DISPOSTO

DALL'ARTICOLO 1, LETTERA E) DEL DECRETO-LEGGE 21 MAGGIO 1994, N. 300, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 453 DEL 1994, ATTESO CHE LE GIORNATE DI VOTAZIONE PREVISTE PER LE ELEZIONI POLITICHE ED AMMINISTRATIVE, AI SENSI DELLA LEGGE 16 APRILE 2002, N. 62, SONO LA DOMENICA E IL LUNEDI', MENTRE LE VOTAZIONI PER LE ELEZIONI EUROPEE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA DECISIONE 76/787/CECA, CEE, EURATOM (COSIDDETTO ATTO DI BRUXELLES) RATIFICATO DALLA LEGGE N. 150/77, DEVONO CONCLUDERSI ENTRO LA DOMENICA. ATTESO CHE LA SUDDETTA, RECENTE RIMODULAZIONE DELL'ORARIO DI VOTAZIONE HA OVVIATO POSITIVAMENTE AI PROBLEMI DI AFFOLLAMENTO PRESSO I SEGGI VERIFICATISI NEL CORSO DELLE ULTIME CONSULTAZIONI POLITICHE, SI E' RITENUTO DI MANTENERE FERMA LA DOPPIA GIORNATA DI VOTO ANCHE IN CASO DI ACCORPAMENTO CON LE ELEZIONI EUROPEE, ANTICIPANDO - OVVIAMENTE PER TUTTE LE CONSULTAZIONI - L'APERTURA DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE AL SABATO DALLE ORE QUINDICI ALLE ORE VENTIDUE CON RIAPERTURA ALLE ORE SETTE DELLA DOMENICA FINO ALLE ORE 22. TALE ANTICIPAZIONE AL SABATO HA DETERMINATO L'ESIGENZA DI APPORTARE, SEMPRE IN VIA TRANSITORIA, ALCUNE MODIFICHE AL PROCEDIMENTO ELETTORALE: TRA QUESTE, SI SEGNALANO LA FISSAZIONE ALLE ORE 7,30 DEL SABATO DEL TERMINE PER L'EFFETTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 30 DEL D.P.R. N. 361/57 NONCHE' LA DETERMINAZIONE, ALLE SUCCESSIVE ORE 9 DEL SABATO STESSO, DELL'ORARIO DI COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE, AL FINE DI CONSENTIRE L'ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI PRELIMINARI, TRA CUI LA TIMBRATURA DELLE SCHEDE.

OMISSIS

AI SENSI DELLE LETTERE G) E H) DEL MEDESIMO ARTICOLO 6, COMMA 1, VENGONO CONSEGUENTEMENTE MODIFICATI, IN VIA TRANSITORIA, I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEGLI ATTI DI DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA DEGLI UFFICI ELETTORALI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE TESSERE ELETTORALI NON CONSEGNATE O DEI RELATIVI DUPLICATI.

PARTICOLARE IMPORTANZA RIVESTE, INOLTRE, LA DISPOSIZIONE DI CUI ALLA LETTERA C) DEL MEDESIMO COMMA 1, IN BASE ALLA QUALE, AI FINI DEL COMPUTO DI TUTTI I TERMINI DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE, IVI COMPRESI QUELLI RELATIVI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE E ALLA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE LISTE, DEVE CONSIDERARSI GIORNO DELLA VOTAZIONE QUELLO DELLA DOMENICA, ATTEGGIANDOSI QUELLO DEL SABATO COME MERA ANTICIPAZIONE.

PER I COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI, LA SUCCESSIVA LETTERA I) ESPlicitA L'APPLICABILITA' DEGLI ONORARI PREVISTI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE, ESSENDO QUESTI COMMISURATI ALLE DUE GIORNATE DI VOTAZIONE, A DIFFERENZA DI QUELLI ORIGINARIAMENTE STABILITI IN CASO DI SVOLGIMENTO DELLE SOLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA.

QUANTO AGLI ORARI DEGLI SCRUTINI, ATTESO CHE LA LETTERA D) DEL MEDESIMO COMMA 1 RICHIAMA, TRA L'ALTRO, LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA F) E COMMA 2 DEL DECRETO-LEGGE N. 300 DEL 1994, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 453 DEL 1994, GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PROCEDERANNO ALLO SCRUTINIO PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO LA DOMENICA SERA IMMEDIATAMENTE DOPO LA CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE E L'ULTIMAZIONE DEL RISCOTRO DEI VOTANTI PER TUTTE LE CONSULTAZIONI CHE HANNO AVUTO

LUOGO. LO SCRUTINIO DELLE SCHEDE PER LE ELEZIONI REGIONALI, IVI COMPRESSE LE REGIONI A STATUTO SPECIALE, PROVINCIALI, COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI AVRA' INIZIO ALLE ORE 14 DEL LUNEDI' SUCCESSIVO.

ALLO SCOPO DI EVITARE RISCHI DI DISORIENTAMENTO DEL CORPO ELETTORALE, I MEDESIMI GIORNI E ORARI DI VOTAZIONE SONO CONFERMATI, DAL SUCCESSIVO COMMA 3, ANCHE IN CASO DI BALLOTTAGGIO PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE, FERMO RESTANDO, TUTTAVIA, L'INIZIO DELLO SCRUTINIO IMMEDIATAMENTE DOPO LA CHIUSURA DELLA VOTAZIONE PER IL SECONDO TURNO NELLA SERATA DI DOMENICA ED IL COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CUI ALL'ART. 53 DEL D.P.R. N. 570/60.

PER CIO' CHE CONCERNE L'ARTICOLO 7, ESSO RECA MODIFICHE ALL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE N. 515 DEL 1993, AMPLIANDO L'AMBITO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI IN MATERIA DI CAMPAGNA ELETTORALE. INFINE, L'ARTICOLO 8 DETTA NORME TRANSITORIE PER LA SPERIMENTAZIONE DI PROCEDURE PER IL CONTEGGIO INFORMATIZZATO DEL VOTO, DA ATTUARSI "A LATE" DELLE OPERAZIONI UFFICIALI ED ALL'INTERNO DI UN NUMERO LIMITATO DI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.

OMI SSIS